



SENT. 319/2021/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

nella persona del Consigliere Ivano Malpesi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 45590 del registro di segreteria, proposto da:

*****, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Pavanetto

del Foro di Forlì, con domicilio digitale P.E.C.

matteo.pavanetto@ordineavvocatiforlicesena.eu;

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Mariateresa Nasso e Oreste Manzi, presso i quali è

elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto l'art. 85 comma 5 del decreto legge 17/3/2020 n. 18, conv. in legge

24/4/2020 n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 26 ter del decreto

legge n. 104/2020, conv. con modif. in legge n. 126/2020;

Nella Camera di consiglio del 22 settembre 2021, con l'assistenza da

remoto del Segretario dr.ssa Alessandra Foschetti;

FATTO

1. Con il ricorso all'odierno esame, il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri dal _____1980, ha riferito di essere stato collocato in congedo in data xx/x/xxxx con pensione ordinaria di anzianità. All'atto della liquidazione, il suo trattamento di quiescenza è stato calcolato con il sistema misto, sulla base di un servizio utile di 14 anni e 8 mesi al 31/12/1995 ed un'aliquota contributiva (quota A+B) computata sulla base della percentuale del 35%, stabilita dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 concernente il personale civile.

Il ricorrente richiede la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sulla base dell'aliquota del 44% prevista per il calcolo della parte retributiva del personale militare dall'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, in luogo del citato art. 44 applicato dall'INPS.

Domanda altresì la condanna dell'ente previdenziale al versamento degli arretrati derivanti dalla rideterminazione del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria.

2. L'INPS, nel costituirsi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 alla posizione del ricorrente, in quanto posto in quiescenza sulla base del cosiddetto sistema misto e con un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni di servizio al 31/12/1995 e complessivamente superiore ai 20 anni (mentre la norma in questione si rivolgerebbe soltanto ai militari collocati in quiescenza con un servizio utile complessivo compreso tra i 15 e i 20 anni), richiamando a tal fine alcuni passaggi della

motivazione della citata sentenza n.1/QM/2021.

In via subordinata, l'Istituto previdenziale ha eccepito la prescrizione degli eventuali ratei antecedenti al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso, e ha altresì domandato l'applicazione, sugli eventuali arretrati denegatamente dovuti, del solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della l. n. 412/1991 e dell'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994.

3. Parte ricorrente si è avvalsa della possibilità di depositare note scritte ai sensi dell'art. 85, comma 5, d.l. n.18/2020. Nella propria memoria, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sulla base di giurisprudenza delle Sezioni centrali di appello di questa Corte, nonché della recente sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 12/2021. Ha pertanto chiesto il riconoscimento del diritto all'applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per il calcolo della quota retributiva del proprio trattamento pensionistico, per la durata di 14 anni e 8 mesi maturati, quale anzianità contributiva, al 31/12/1995.

4. La presente controversia passa in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 comma 5 del d.l. 17/3/2020 n. 18, conv. con modif. in l. 24/4/2020 n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 26 ter del decreto legge n. 104/2020, conv. con modif. in legge n. 126/2020.

DIRITTO

5. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono, alla luce della recente decisione della Sezioni riunite di questa Corte n.12/QM/2021.

SENT. 319/2021/M

La legge n. 335/1995 ha previsto, per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 avessero un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la liquidazione della pensione con il sistema c.d. misto (retributivo/contributivo), in cui le quote del trattamento di quiescenza relative all'anzianità acquisita anteriormente alla predetta data devono essere calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota relativa all'anzianità successiva deve essere computata secondo il sistema contributivo (art. 1 comma 12).

Tale circostanza, così come la qualità di militare rivestita dall'interessato, è incontestata tra le parti, mentre è oggetto di controversia la modalità di computo della quota di trattamento corrispondente al sistema retributivo.

Nel caso di specie, per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, al ricorrente è stata infatti applicata dall'INPS l'aliquota derivante dall'applicazione dell'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973, in luogo della più favorevole aliquota del 44%, prevista invece dall'art. 54 del medesimo testo legislativo.

Il ricorrente invoca invece a proprio favore quest'ultimo disposto, il quale prevede, ai primi due commi, che *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”*.

La difesa dell'INPS obietta che la suddetta disposizione non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente, poiché l'aliquota

SENT. 319/2021/M

contributiva del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un'anzianità complessiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio, a differenza del ricorrente, che ha invece un'anzianità contributiva complessiva superiore ai venti anni, e comunque inferiore ai quindici anni alla data del 31/12/1995.

5. Recentemente, la questione relativa all'applicabilità del primo comma dell'art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31/12/1995 è stata affrontata dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n.1/QM/2021 del 4/1/2021, in sede di decisione di questione di massima.

All'esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del d.p.r. n. 1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n. 335/1995, le Sezioni riunite hanno affermato, sul tema, il seguente principio di diritto: *"La 'quota retributiva' della pensione da liquidarsi con il sistema 'misto', ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%."*

Sullo specifico tema oggetto di giudizio, ovvero *"se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni"*, le Sezioni Riunite hanno altresì aggiunto che il

SENT. 319/2021/M

medesimo *“tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”*.

Conseguentemente *“L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”*.

In seguito a tale pronuncia, si sono contrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, richiamato nelle sue difese dall’INPS, tale norma e, quindi, la ivi prevista aliquota del 44%, rapportata agli anni di servizio utile maturato al 31/12/1995 secondo il coefficiente del 2,44% per ogni anno, secondo quanto chiarito dalla citata sentenza n. 1/QM/2021, sarebbe stata applicabile soltanto ai militari che a quella data avessero maturato almeno quindici anni di servizio utile.

Altra parte della giurisprudenza valorizzava, invece, l’enucleazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31/12/1995, effettuata dalle sentenze delle Sezioni Riunite sulla base dell’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, per dedurne l’applicabilità alla generalità dei militari, al fine di definirne gli ordinari criteri di calcolo della pensione.

6. La questione controversa è stata nuovamente affrontata dalle Sezioni riunite di questa Corte, in seguito al deferimento di nuova questione di massima concernente, specificamente, il personale militare che avesse maturato meno di quindici anni di servizio utile al 31/12/1995, con la sentenza n.12/QM/2021 del 2/9/2021.

All’esito di una nuova ricostruzione sistematica delle disposizioni del

SENT. 319/2021/M

d.p.r. n. 1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n. 335/1995, le Sezioni riunite hanno affermato, sul tema, il seguente principio di diritto: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.*

Questo giudice, preso atto del *revirement* effettuato sul punto dalla suddetta pronuncia delle Sezioni Riunite, o comunque della sua più chiara ed inequivoca esplicitazione del precedente *dictum* contenuto nella sentenza n. 1/QM/2021, dei quali costituisce corollario la perentoria affermazione secondo cui *“...Quindi non è vero che i militari con meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995 non abbiano titolo per rivendicare l’aliquota del 2,44% annuo”*, ritiene di prestare doverosa adesione al suddetto principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite, attesa la funzione nomofilattica svolta da quest’ultima e non riscontrando, nella presente fattispecie, elementi nuovi o diversi che lo inducano ad argomentazioni o possibili interpretazioni difformi da quelle sopra esplicitate.

7. Deve quindi ritenersi, in conclusione, che per i militari che, alla data del 31/12/1995, vantassero un’anzianità di servizio inferiore ai 18 anni, per i quali la pensione venga dunque liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo (ovvero con

SENT. 319/2021/M

il sistema c.d. misto), per ciò che concerne la parte retributiva, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, mediante il riconoscimento di un'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995.

Nei suddetti termini, il ricorrente ha dunque diritto alla riliquidazione della propria pensione, spettandogli altresì gli arretrati, costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici dovuti in base al suddetto ricalcolo e quelli effettivamente percepiti, dalla data di decorrenza del trattamento previdenziale.

Non si riscontra infatti, nella presente fattispecie, alcuna prescrizione dei ratei arretrati dovuti al ricorrente, diversamente da quanto eccepito, seppure in via eventuale, dalla difesa dell'INPS, essendo stato il trattamento previdenziale liquidato in data 26/1/2016 ed il termine prescrizione validamente interrotto dalla domanda di ricalcolo della pensione, proposta dal ricorrente in via amministrativa in data 14/9/2020.

Sulle predette somme devono essergli corrisposti gli interessi legali nonché, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico arretrato, ai sensi dell'art. 167, comma 3, d. lgs. n. 174/2016.

8. Attesa la novità del nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

SENT. 319/2021/M

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, per la parte calcolata secondo il sistema retributivo, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31 dicembre 1995.

Condanna l'INPS alla corresponsione dei ratei pensionistici differenziali arretrati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, sino all'effettivo soddisfo.

Compensa le spese di lite.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 settembre 2021.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Cons. Ivano Malpesi)

